

**TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E
DEGLI ARCHITETTI.**
(Legge 24 giugno 1923, n. 1395)

Art. 1 Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2 Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli Architetti in ogni provincia, e ciascun Ordine ha il proprio albo degli iscritti .

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale é fatta l'iscrizione.

Art. 3 Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art.1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della L. 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4 Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dell'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5 Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.